

**Allegato "B" al n.
431 di fascicolo**

"FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S. LUIGI GONZAGA ETS"
VILLAFALLETTO (CN)

STATUTO ORGANICO

ricorso, in omaggio al disposto delle Regie Patenti 19 aprile 1785, ottennero la loro riammissione nel Consiglio d'Amministrazione.

Verso l'anno 1860 si ritenne conveniente affidare la direzione ed il servizio interno dell'Ospedale ad una comunità religiosa ed il giorno 01 maggio 1861 presero servizio quattro Suore della Carità di San Giovanni Antida, due vennero destinate, essendo legalmente diplomate, per l'esercizio delle scuole femminili e due per la direzione dell'Ospedale.

Il 03 agosto 1862 venne costituita una nuova Amministrazione, in osservanza alle disposizioni della legge sulle Opere Pie, composta di un Presidente e quattro membri elettivi, oltre i membri nati, ed entrava in vigore un nuovo Regolamento interno.

Con testamento olografo 12 ottobre 1881 il Sac. Giovanni Battista Barberis legava all'Ospedale la sua casa d'abitazione coerente all'Ospedale stesso; casa che, convenientemente modificata, servì ad ampliare i locali dell'Ospedale.

Il 10 gennaio 1904, il Conte Carlo Falletti istituì quale unico erede universale la "Congregazione di Carità ed Ospedale unito di Villafalletto".

Successivamente la Congregazione e l'Ospedale furono due realtà indipendenti.

Il 29 ottobre 1912 venne stilato un progetto definitivo per la realizzazione del nuovo Ospedale. La struttura era dotata di un reparto di medicina generale, reparto di chirurgia generale ed un reparto di ostetricia con annessi i servizi di camere operatorie, radiologia e poliambulatori. Il tutto rimase in funzione fino al 1968, quando, con la legge 132 per il riordino degli ospedali, la struttura non riuscì più a far fronte alle nuove esigenze.

Fu allora che venne modificato lo Statuto, stabilendo: "... di accogliere nel reparto in allestimento denominato Casa di riposo per persone anziane, gli ammalati cronici, gli invalidi ed i pensionati di ambo i sessi dietro pagamento di una retta, se con possibilità economiche, gratuitamente, se nell'indigenza".

A partire dalla metà degli anni '60 del secolo scorso l'Ente ha attuato interventi sia di carattere strutturale riguardanti il proprio presidio residenziale socio-assistenziale sia di carattere gestionale, adeguandosi alle disposizioni normative nel tempo intervenute.

Con l'approvazione del presente Statuto, l'Ente assume la personalità giuridica di diritto privato, a seguito del riordino istituzionale in attuazione della Legge regionale 02 agosto 2017, n. 12.

ART. 1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

Ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo Settore", d'ora innanzi "CTS") è costituita la fondazione denominata "Fondazione Casa di Riposo S. Luigi Gonzaga ETS", la quale deriva dalla trasformazione dell'IPAB Ospedale di Carità di Villafalletto operata ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge della Regione Piemonte 02.8.2017, n° 12.

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione, avente personalità giuridica di diritto privato, è dotata di piena autonomia statutaria e regolamentare e le finalità della stessa si esplicano nell'ambito della Regione Piemonte nel cui ambito territoriale potrà definire sedi operative secondarie.

La Fondazione ha sede in Villafalletto (CN).

La sua durata è illimitata.

ART. 2 - ISPIRAZIONE E PRINCIPI ETICI DI RIFERIMENTO

In conformità alla sua origine e tradizione, i valori che permeano l'attività della Fondazione sono ispirati ai principi dell'etica cristiana e sono imperniati sulla centralità della persona e sulla libertà ed autonomia dell'assistenza fissati nell'art. 38 della Costituzione.

La Fondazione valorizza l'opera del volontariato; può stabilire forme di raccordo e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata dei servizi nei settori predetti.

Essa intende, infine, promuovere, in sinergia con le Istituzioni locali, iniziative idonee a sostenere la cultura della solidarietà, nonché iniziative tese a favorire l'informazione per un corretto stile di vita e per la prevenzione e cura/mantenimento di malattie invalidanti.

ARTICOLO 4 - ATTIVITA' STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà, tra l'altro:

- . stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate utili o necessarie per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- . amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- . partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- . promuovere e organizzare seminari, incontri e approfondimenti formativi, manifestazioni, convegni, procedendo anche alla eventuale pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, i relativi addetti e il pubblico;

- . svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 5 - ACCESSO AI SERVIZI, RETTE E TARIFFE

L'accesso ai servizi, alle prestazioni e alle attività svolte e/o organizzate dalla Fondazione avviene secondo le procedure definite dalla stessa mediante apposito Regolamento o provvedimento specifico. In ogni caso la precedenza è sempre riservata a persone nate nel Comune di Villafalletto od ivi residenti da almeno cinque anni.

La Fondazione richiede agli utenti o fruitori dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dalla stessa una retta o tariffa o contribuzione. Per gli utenti le cui condizioni finanziarie e patrimoniali risultino disagiate l'Ente può praticare, a suo insindacabile giudizio, riduzioni della retta e/o tariffa.

ART. 6 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI - VIGILANZA

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve, anche in modo indiretto, durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti senza scopo di lucro che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

ART. 7 - PATRIMONIO

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle risorse apportate in sede di costituzione della Fondazione stessa ed è composto dai seguenti cespiti:

Fondo di dotazione **indisponibile** costituito:

- . dagli immobili destinati a residenza assistenziale e residenza sanitaria assistenziali e terreni pertinenziali, catastalmente così individuati:

Immobili:

- Comune di Villafalletto (CN), via Roma, categoria catastale B/2, foglio 22, mappale 329, classe U, superficie 2501 m², rendita catastale euro 1.752,71. Valore catastale rivalutata ai fini IMU euro 257.648,37;

27/12/1977 n.984, foglio 34, fabbricato rurale, are 2 c.a. 30, reddito agrario euro 2,08, reddito dominicale euro 0,83. Valore attribuito euro 5.000,00;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 34, particella 96, seminativo Cl.2, are 0,6 c.a. 22, reddito agrario euro 0,96, reddito dominicale euro 0,55. Valore attribuito euro 89,38;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 34, particella 110, seminativo Cl.3, are 0,6 c.a. 29, reddito agrario euro 0,81, reddito dominicale euro 0,32. Valore attribuito euro 52,00;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 34, particella 111, seminativo Cl.2, are 18 c.a. 15, reddito agrario euro 2,81, reddito dominicale euro 1,59. Valore attribuito euro 258,38;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 34, particella 112, pascolo Cl.2, are 0,7 c.a. 88, reddito agrario euro 0,20, reddito dominicale euro 0,33. Valore attribuito euro 53,63;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 34, particella 123, seminativo Cl.3, are 22 c.a. 15, reddito agrario euro 2,86, reddito dominicale euro 1,14. Valore attribuito euro 185,25;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 34, particella 124, pascolo Cl.2, are 3 c.a. 52, reddito agrario euro 0,09, reddito dominicale euro 0,15. Valore attribuito euro 24,38;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 34, particella 205, seminativo Cl.2, are 9 c.a. 22, reddito agrario euro 1,43, reddito dominicale euro 0,81. Valore attribuito euro 131,63;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 36, particella 50, seminativo Cl.2, are 7 c.a. 69, reddito agrario euro 1,19, reddito dominicale euro 0,68. Valore attribuito euro 110,50;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 36, particella 145, seminativo Cl.3, are 16 c.a. 12, reddito agrario euro 2,08, reddito dominicale euro 0,83. Valore attribuito euro 134,88;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 36, particella 160, seminativo Cl.2, are 21 c.a. 98, reddito agrario euro 3,41, reddito dominicale euro 1,93. Valore attribuito euro 313,63;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 36, particella 167, seminativo Cl.2, are 21 c.a. 99, reddito agrario euro 3,41, reddito dominicale euro 1,93. Valore attribuito euro 313,63;

- Comune di Pontechianale (CN), area montana esente imu art. 15 Legge 27/12/1977 n.984, foglio 36, particella 216, seminativo Cl.1, are 07 c.a. 83, reddito agrario euro 1,21, reddito dominicale euro 0,81. Valore attribuito euro 131,63;

. dai beni mobili registrati come specificati nell'inventario depositato presso la sede dell'Ente;

. da mobili, arredi, macchine per ufficio, attrezzature, etc. come specificati nell' inventario depositato presso la sede dell'Ente;

. dal fondo di cassa della preesistente IPAB Ospedale di Carità di Villafalletto, come risultante dai documenti bancari rilasciati dal tesoriere al momento della trasformazione della stessa in Fondazione;

. da quegli altri beni mobili e immobili, beni economici, che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati

d'esercizio.

La struttura del bilancio, da rendersi in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo - tenuto conto, qualora applicabili, delle previsioni di cui al D.Lgs 03.7.2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) in materia di regime fiscale - deve fornire la rappresentazione della composizione patrimoniale della Fondazione e della situazione economico-finanziaria della stessa.

La Fondazione deve impiegare gli eventuali avanzi delle gestioni annuali per la ricostituzione e miglioria del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle proprie attività o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri membri degli organi della Fondazione, e ciò anche in ogni ipotesi di scioglimento di qualsiasi rapporto individuale intercorso tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

ART. 10 SOSTENITORI

Possono ottenere la qualifica di "Sostenitori" , nei casi, per il tempo ed alle condizioni che verranno periodicamente stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio Amministrazione dell'Ente, coloro che hanno ricoperto per almeno tre anni la carica di Presidente o Consigliere della Fondazione o dell'ex IPAB Ospedale di Carità di Villafalletto campo del volontariato locale o che, condividendo le finalità della Fondazione, hanno contribuito o contribuiscono alla vita della medesima o dell'ex IPAB e alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero svolta l'attività.

I Sostenitori potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La Fondazione istituisce l'Albo dei Sostenitori e ne garantisce l'aggiornamento e la regolare tenuta.

ART. 11 - PREROGATIVE DEI SOSTENITORI

I Sostenitori possono partecipare alle iniziative della Fondazione alle quali fossero invitati.

Essi compongono inoltre l'Assemblea dei Sostenitori, di cui al successivo art. 19.

ART. 12 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- . il Consiglio di Amministrazione;
- . il Presidente della Fondazione;
- . il Vice Presidente Vicario;
- . l'Assemblea dei Sostenitori;
- . l'Organo di Controllo;
- . il Revisore dei Conti.

ART. 13 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.

I consiglieri, scelti fra persone di specchiata moralità, durano in carica cinque anni e possono essere confermati senza soluzione di continuità.

I consiglieri sono così individuati:

- . due nominati dal Comune di Villafalletto, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale;
- . uno nominato dall'Assemblea dei Sostenitori;
- . uno nella persona del Parroco pro-tempore della Parrocchia Santi Pietro e Paolo di Villafalletto, o suo delegato stabile, quale membro di diritto;
- . uno, quale membro di diritto, dei Rettori delle Confraternite del

Il Consiglio di Amministrazione, a tutela dei propri membri, ha la facoltà di deliberare la stipula di una polizza assicurativa responsabilità civile degli amministratori, del segretario (D&O), del direttore, comprensiva della tutela legale giudiziale e stragiudiziale, per fatti derivanti dalla loro posizione, esclusi i casi di dolo.

ART. 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- . eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente vicario;
- . definire gli obiettivi, i piani ed i programmi della propria attività;
- . definire la disciplina generale delle rette, delle tariffe o contribuzioni per la fruizione dei servizi, delle prestazioni e delle attività svolte e/o organizzate dall'Ente;
- . approvare il bilancio d'esercizio, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento tempo per tempo vigente;
- . deliberare, su proposta del Presidente, la nomina del Segretario;
- . deliberare, su proposta del Presidente, la nomina del Direttore;
- . deliberare la nomina dell'Organo di controllo;
- . deliberare, ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, la nomina del Revisore dei conti e disporre la revoca;
- . deliberare l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisiti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- . adottare uno o più regolamenti esecutivi disciplinanti le modalità di funzionamento, la disciplina generale del personale, l'organizzazione e la gestione dell'Ente e dei servizi;
- . deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti le modifiche dello Statuto;
- . deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, lo scioglimento anticipato della Fondazione e la conseguente devoluzione del patrimonio;
- . deliberare, con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti, la dismissione dei beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile dell'Ente.

Gli competono, altresì, tutti i poteri per la straordinaria amministrazione della Fondazione e quindi provvedere a qualsiasi atto necessario al raggiungimento degli scopi della stessa.

ART. 15 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si svolge e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna su convocazione scritta del Presidente nel luogo, data ed ora stabiliti con l'indicazione degli oggetti da trattare.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgono di norma presso la sede della Fondazione.

La convocazione, contenente l'elenco delle materie da trattare, deve essere inviata o consegnata al domicilio dei componenti il Consiglio di amministrazione, anche mediante mezzi di telecomunicazione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso d'urgenza il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche telefonicamente, con un preavviso ridotto a ventiquattro ore.

Il Consiglio può essere convocato anche quando lo richiedano almeno due Amministratori, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio può essere convocato anche su invito dell'Organo di Controllo o del Revisore dei Conti, proponendo gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna obbligatoriamente entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Il Consiglio può richiedere la presenza di dipendenti o altri soggetti, quando lo ritenga opportuno per la consultazione su determinati argomenti. Le persone invitate dovranno comunque abbandonare la seduta al termine dell'audizione, prima della discussione e della votazione

Spetta al Presidente:

- . determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- . curare l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione;
- . sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- . esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione;
- . proporre al Consiglio di Amministrazione, per il conseguente provvedimento di nomina, il nominativo del Segretario e del Direttore;
- . assumere, nei casi di urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Ente, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di dieci giorni dalla data di assunzione del provvedimento.

Il Presidente per l'esecuzione di singoli atti o di categorie di atti determinati, può rilasciare corrispondenti deleghe a membri del Consiglio. In caso di assenza od impedimento del Presidente della Fondazione, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce a tutti gli effetti.

ART. 18 - VICE PRESIDENTE VICARIO

Il Vicepresidente vicario è eletto dal Consiglio di Amministrazione scegliendolo fra i suoi membri.

Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ivi compresi i poteri di rappresentanza della Fondazione, in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 19 - ASSEMBLEA DEI SOSTENITORI

L'Assemblea dei Sostenitori si raduna, di regola presso la sede della Fondazione, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta l'anno per esprimersi sul bilancio di esercizio e il resoconto annuale sull'attività svolta.

L'Assemblea dei Sostenitori è convocata dal Presidente della Fondazione almeno sette giorni prima della riunione con lettera, trasmessa all'indirizzo dei singoli Sostenitori, contenente l'ordine del giorno della seduta. In prima convocazione essa è valida se vi partecipano almeno la metà più uno dei Sostenitori, in seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

All'Assemblea dei Sostenitori compete:

- . nominare un componente il Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- . esprimere il proprio parere sul bilancio di esercizio;
- . esprimersi e formulare pareri sul resoconto annuale sull'attività svolta;
- . formulare pareri sulle modifiche dello Statuto e sulla scioglimento della Fondazione.

Inoltre i singoli Sostenitori, di loro iniziativa o su richiesta del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, potranno formulare proposte o esprimere pareri non vincolanti su tutte le materie di competenza della Fondazione.

I verbali di seduta dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e dallo stesso sottoscritti unitamente al Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente della stessa.

ART. 20 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E PERSONALE

La configurazione dell'assetto gestionale della Fondazione è definito in apposito Regolamento da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione amministrativa e gestionale della Fondazione e l'organizzazione dei servizi sono improntate a criteri di economicità di gestione, di efficacia, di responsabilità.

ART. 21 - SEGRETARIO

Il Segretario della Fondazione è nominato, come stabilito dall'art. 14 del

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS.

Esso esercita, inoltre, la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e tutti i suoi componenti siano iscritti nell'apposito registro. In tal caso esprime il proprio parere sul bilancio d'esercizio mediante apposita relazione e può espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo contabile.

L'organo di controllo esercita inoltre tutti gli altri compiti previsti dalla legge.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri dell'Organo di Controllo partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo qualora nominato.

Il Collegio dei Controllori è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei membri del Collegio dei Controllori.

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è spedito a tutti i membri del Collegio dei Controllori almeno otto giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Collegio dei Controllori è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri del Collegio dei Controllori.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro del Collegio dei Controllori più anziano d'età.

Le deliberazioni del Collegio dei Controllori sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Collegio dei Controllori.

In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

La dichiarazione di non partecipazione al voto e la dichiarazione di astensione dal voto si considerano come assenza del dichiarante dall'adunanza del Collegio dei Controllori.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Il Collegio dei Controllori può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri del Collegio dei Controllori. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) in ogni luogo audio/video collegato si predisponga il foglio delle presenze, in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'adunanza in quel luogo; detto foglio di presenza deve essere allegato al verbale dell'adunanza;

c) sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;

d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

ART. 26 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del Codice civile
In ogni caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione, il suo patrimonio sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 CTS, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione a favore di altri enti del Terzo settore possibilmente Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

ART. 27 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del codice civile, le disposizioni del D.Lgs. 3 luglio 2017 numero 117 e le norme di legge vigenti in materia.

F.TI: Emilio ROSSI
 Alessandro SARASINO GOBETTI Notaio